

Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onorevole Maraini, ma non è presente.

Capitolo 211. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1903, numero 238; 5 maggio 1907, n. 257 e articolo 1, lettera a della legge 29 dicembre 1907, numero 810, lire 140,000.

*Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale.* — Capitolo 212. Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova, lire 13,000.

*Bonifiche.* — Capitolo 213. Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, e 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera g) (*Spesa ripartita*), lire 463,000.

*Spese generali per le bonifiche.* — Capitolo 214. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova, lire 20,000.

Capitolo 215. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 216. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova, lire 2,000.

Capitolo 217. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 218. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova, lire 1,000.

*Porti, spiagge, fari e fanali.* — Capitolo 219. Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, numero 6280; 13 marzo 1904, n. 102, e 14 luglio 1907, n. 542 (*Spesa ripartita*), lire 640,000.

*Spese generali per i porti e per i fari.* — Capitolo 220. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale or-

dinario del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete, lire 15,000.

Capitolo 221. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete. (*Spese fisse*), lire 18,000.

Capitolo 222. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete, lire 5,000.

Capitolo 223. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie Venete (*Spese fisse*), lire 1,000.

Capitolo 224. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie Venete, lire 1,000.

*Porti, spiagge, fari e fanali.* — Capitolo 225. Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle per i porti contemplati in più leggi (*Spesa ripartita*), lire 1,964,000.

Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Io dovrei parlare a proposito della escavazione dei porti e della esecuzione delle leggi sulle opere marittime, e dovrei parlare specie per il porto di Brindisi; ma in omaggio al desiderio della Camera vi rinuncio. (*Approvazioni*). Manderò al ministro un sunto delle mie raccomandazioni.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ed io terrò conto egualmente della raccomandazione dell'onorevole Chimienti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 225 nella somma di lire 1,964,000.

Capitolo 226. Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 coll'aggiunta di quelle per i porti contemplati in più leggi (*Spesa ripartita*), lire 4,262,000.

(*Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale*). — Capitolo 227. Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi, lire 30,000.

Capitolo 228. Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000, lire 30,000.

Capitolo 229. Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse, lire 18,000.